

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 26/06/2025

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, un contratto di finanziamento sottoscritto il 4 novembre 2016 in corrispondenza della rata n. 51 del piano di ammortamento, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 1.040,98 nonché la restituzione della commissione di estinzione anticipata per la somma di €. 170,18.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha rilevato:

- che ha operato e gestito i rapporti contrattuali con i consumatori, ivi compresa la fase di estinzione anticipata, in piena aderenza alla normativa primaria e a precise norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca di Italia;
- che gli unici costi accessori al credito dibattuti sono rappresentati dalle spese di istruttoria e dagli oneri di distribuzione;

- che le spese di istruttoria non rientrano tra i costi che l'art. 125 sexies T.U.B. (2010-2021) indica come rimborsabili, in quanto attengono esclusivamente al momento genetico della formazione del rapporto;
- che, quanto agli oneri di distribuzione, tale provvigione è stata direttamente ed integralmente versata all'intermediario del credito, cui parte ricorrente decideva discrezionalmente e autonomamente di rivolgersi per ottenere consulenza per le attività di ricerca di un finanziamento adeguato alle proprie esigenze (cfr. fattura allegata alle ctd.); la convenuta, quindi, non ha incamerato il suddetto onere;
- che lo schema tariffario del contratto di finanziamento, adottato in coerenza con quanto specificamente fissato anche dall'art. 6 bis, comma 3, lett. b), del D.P.R. 180/50, è stato proposto e liberamente accettato dal soggetto finanziato, il quale era nelle condizioni di distinguere le componenti di costo dovute all'ente finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che gli sarebbero stati rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto;
- che è ormai intervenuto il superamento della sentenza Lexitor del settembre del 2019 ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 555 del 9 febbraio 2023 (causa C-555-21 UniCredit Bank Austria); in tale occasione la CGUE ha affermato il principio secondo cui, in caso di rimborso anticipato del contratto di credito, il paragrafo 2 dell'articolo 25 della Direttiva 2014/17/UE va interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende solo gli interessi e le spese in funzione della durata del credito e non anche "tutti i costi", come invece affermato nella precedente Sentenza Lexitor;
- che, in linea a tale quadro interpretativo, non mancano pronunce della magistratura ordinaria, con le quali sono state respinte le richieste restitutorie per il rateo dei c.d. costi up front;
- che l'applicazione della penale di estinzione anticipata è avvenuta in conformità alle previsioni contrattuali e all'articolo 125 sexies T.U.B. – D.LGS. 385/1993;
- che, con riferimento alla domanda di rimborso di rate mensili versate in eccedenza, le verifiche contabili espletate non hanno evidenziato somme a credito della ricorrente a tale titolo; peraltro, controparte non ha neppure mai prodotto documentazione volta a provare il contrario, limitandosi a formulare una generica e strumentale domanda, infondata sia in fatto sia in diritto;
- che si oppone alla richiesta avversaria di condanna al pagamento delle spese di lite stante la natura facoltativa di avvalersi dell'assistenza di un professionista e data la natura seriale delle questioni sottoposte al vaglio dell'ABF. Per tali motivi l'intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento è stato estinto anticipatamente.

Si osserva come parte istante ha chiesto il rimborso delle spese di istruttoria, degli oneri di distribuzione e della commissione di gestione.

Al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restante il criterio *pro rata temporis* per gli oneri *recurring*.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata – per 170,18 euro – il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 31/03/2020) ha chiarito che «[l]a previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Con la decisione n. 11679 del 05/05/2021, poi, che «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Ora, nel caso di specie, la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno e il debito residuo era superiore a 10.000 euro, perciò non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B. Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse pari a 17.018,58 euro, sicché l'indennizzo per l'anticipata estinzione sarebbe stato applicabile nella misura massima di € 170,18. L'intermediario ha dunque liquidato correttamente la commissione in parola.

Non può accogliersi, nemmeno, la domanda di rimborso delle spese legali data la natura seriale del ricorso.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto.

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	3,55%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	34,90%						
Spese di istruttoria				500,00 €	Up front	Curva degli interessi	174,50 €		174,50 €
Oneri di distribuzione				1.310,40 €	Up front	Curva degli interessi	457,33 €		457,33 €
Commissioni di gestione pratica				2.001,62 €	Recurring	Pro rata temporis	1.150,93 €	1.150,93 €	0,00 €
Totale									631,83 €

Ne consegue che l'intermediario sarà tenuto alla restituzione delle ulteriori quote di € 174,50 quanto alle spese di istruttoria ed €. 457,33 quanto agli oneri di distribuzione, per un totale di complessivi € 631,83 oltre interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 631,83, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI